

Buonasera
allegato alla presente si trasmette proposta definitiva di nuovo statuto da adottarsi presso
AMIA VERONA S.p.A. al momento dell'imminente acquisto.

A disposizione per ogni chiarimento

Per il Presidente del Cda
dott. Roberto Bechis

--

STATUTO

“AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.” abbreviata in “AMIA VERONA S.p.A.”

TITOLO I

ART. 1 – Costituzione, denominazione e natura giuridica

- 1) È costituita la società per azioni, con denominazione “AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.” abbreviata in “AMIA VERONA S.p.A.”, indicata nel prosieguo come la “Società”
- 2) La Società è a totale capitale pubblico e conformata secondo il modello in house providing.

ART. 2 – Sede

- 1) La Società ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
- 2) Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio del Socio Unico è quello risultante dal Libro Soci, mentre per gli Amministratori e per i Sindaci è quello indicato nel Registro delle Imprese. È onere del Socio Unico, degli Amministratori e dei Sindaci comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 3 – Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto i servizi di interesse economico generale di seguito elencati:
 - a) gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale e animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, gestione di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi, o impianti di trasformazione termica dei rifiuti, nonché commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;
 - b) attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi, a norma dell'articolo 13, comma 3, L. n. 298/1974, nel quadro delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) spazzamento meccanizzato, manuale e misto, pulizia e lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, pulizia delle caditoie con eliminazione delle foglie e di altri rifiuti;
 - d) gestione delle utenze e delle tariffe di riscossione.
 - e) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private, trattamenti antighiaccio e rimozione della neve;
 - f) gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo, compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e antipolvere di aree e strade pubbliche;
 - g) manutenzione fontane;
 - h) cancellazione scritte vandaliche e defissione manifesti abusivi;
 - i) gestione dei servizi igienici pubblici;
 - l) micro raccolta amianto;

m) attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, adozione di misure e partecipazione a iniziative volte alla tutela ambientale e alla corretta gestione del territorio, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

2) Purché in coerenza con la disciplina dell'in house providing e senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione integrata del servizio di igiene urbana, la Società per il perseguimento dell'oggetto sociale potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- a) autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica;
- b) l'attività di creazione, sfruttamento e ottimizzazione di brevetti e marchi, siano o meno commerciali, anche attraverso l'acquisizione, la vendita o la concessione di beni immateriali. La Società potrà concedere i marchi o i brevetti in proprio possesso ad altri, sia attraverso contratti di licenza d'uso, sia attraverso altre tecniche di comune prassi;
- c) compimento di tutte le ulteriori operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili, tra cui contrarre mutui, richiedere fidi, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche;
- d) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o strumentale al proprio.

ART. 4 – Durata

- 1) La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100

ART. 5 – Modello organizzativo in house

1) La Società, interamente partecipata da AMIAVR S.p.A. (indicata anche come "Socio Unico"), è soggetta al controllo analogo del Comune di Verona che detiene l'intero capitale del Socio Unico. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società.

È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

2) Il Socio Unico, ferma restando l'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 175/2016, non potrà cedere più del 49% del capitale sociale della Società.

3) La Società:

a) deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato in adempimento dei compiti affidati dal Comune di Verona. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società;

b) è dotata di strumenti di programmazione e controllo, così come previsto dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai contratti di servizio;

- c) per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e alle regole previste da un apposito regolamento da pubblicare nel sito istituzionale della Società;
- d) ai fini della concreta attuazione dei presupposti per l'affidamento in house, la Società deve conformarsi agli indirizzi fissati dal Socio Unico e dal Comune di Verona. Il controllo analogo è esercitato anche attraverso la nomina degli Organi amministrativo e di controllo;
- e) è tenuta a relazionare sullo svolgimento dei servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale di cui ai relativi contratti di servizio e a mettere a disposizione dell'Assemblea e del Comune di Verona tutto quanto sia necessario per l'esercizio delle rispettive prerogative di controllo analogo. Il Socio Unico e il Comune di Verona, possono formulare apposite e puntuale richieste di informazioni integrative o aggiuntive ;
- f) deve garantire il perseguitamento degli obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dal Socio Unico e, sulla base delle indicazioni e/o direttive ricevute, dal Comune di Verona, attraverso l'assunzione di propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 6, 7 del D. Lgs. n. 175/2016.

4) L'Organo amministrativo e l'Organo di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire l'effettivo e puntuale controllo da parte del Socio Unico e del Comune di Verona su ciascun servizio affidato alla Società.

TITOLO II

ART. 6 – Capitale sociale e conferimenti

- 1) Il capitale sociale è di Euro 5.667.490 (cinquemilioniseicentosessantasettequattrocentonovanta) suddiviso in numero 219.500 (duecentodiciannovemilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.
- 2) I conferimenti potranno essere effettuati anche in forma diversa dal denaro.
- 3) Considerata la particolare natura della Società, è esclusa l'emissione di titoli azionari, e quindi gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali sulla partecipazione sociale saranno stipulati unicamente mediante atto notarile, con conseguente iscrizione nel Libro Soci a pena di inopponibilità nei confronti della Società. In ogni caso tali atti saranno efficaci nei confronti della Società dal momento della loro iscrizione nel Libro Soci.

ART. 7 – Azioni

- 1) Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente Statuto.
- 2) Le azioni non potranno essere offerte in garanzia né in godimento.
- 3) Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ciascuna azione dà diritto ad un voto.
- 4) Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e non sono distribuite; la qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci.

- 5) La qualità di azionista importa l'adesione incondizionata all'Atto costitutivo, allo Statuto e a tutte le deliberazioni degli Organi societari, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.
- 6) I versamenti e/o i conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati ed eseguiti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.
- 7) L'Organo Amministrativo della Società è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al Libro Soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita fin quando l'Organo Amministrativo non abbia accertato con propria delibera tale osservanza. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società e degli altri soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente articolo.

ART. 8 – Versamenti, finanziamenti e ricorso all'indebitamento

- 1) La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, nel rispetto della disciplina vigente.
- 2) La Società può acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle discipline europee e nazionali vigenti.

ART. 9 – Obbligazioni

- 1) L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni nei limiti di legge.

ART. 10 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 2447-bis e ss. del Codice Civile.
2. La deliberazione con la quale si destina un patrimonio allo specifico affare è adottata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO III

ART. 11 – Organi sociali

- 1) Sono Organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione (Organo amministrativo);
 - c) il Collegio Sindacale (Organo di controllo).
- 2) I componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui alla disciplina vigente, anche con specifico riferimento all'articolo 11, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del D. Lgs. n. 39/2013 e dall'articolo 5, comma 9, D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e s.m.i..
- 3) È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 – L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società.
- 2) La convocazione dell'Assemblea è disposta dall'Organo amministrativo. In caso di impossibilità dell'Organo amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea è convocata dall'Organo di controllo. Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2367 e 2406 del Codice Civile.
- 3) L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.
- 4) L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro dieci dalla data indicata nella convocazione per la prima seduta. L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi nella stessa data della prima convocazione.
- 5) Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del Codice Civile l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea; in tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario o il Notaio.
- 6) Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tal caso dovranno essere attuati in concreto tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, che consentano il rispetto del metodo collegiale, dei principi generali di correttezza e buona fede e di parità di trattamento tra i soci e che permettano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.
- 7) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ove nominato. Diversamente, l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e i rappresentanti degli azionisti presenti.
- 8) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla Società. Restano salve le ipotesi in cui il verbale debba essere redatto da un Notaio.
- 9) Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di appositi incaricati, verifica la regolare costituzione, le deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, regola l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario.
- 10) Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

ART. 13 – L'Assemblea ordinaria: funzionamento

- 1) L'Assemblea ordinaria, anche al fine di garantire il controllo analogo, è regolarmente costituita quando, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

ART. 14 – Materie riservate all'Assemblea ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria, assicurando il controllo analogo congiunto ex ante, contestuale ed ex post sulla Società da parte del Comune di Verona:
- a) nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016;
 - b) fra i membri del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente e il Vice-Presidente, quest'ultimo individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di compensi aggiuntivi;
 - c) nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - d) determina il compenso dell'Amministratore Unico o, se nominati, dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei Sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - e) revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti l'Organo amministrativo, nonché i componenti del Collegio Sindacale;
 - f) approva il bilancio di esercizio e la relazione sul governo societario e delibera la distribuzione degli utili;
 - g) delibera, ex articolo 2446, comma 1 del Codice Civile, l'adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
 - h) approva i provvedimenti relativi al concreto perseguitamento degli obiettivi gestionali e di funzionamento previsti rispettivamente dall'articolo 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 19, comma 5 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016;
 - i) approva l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
 - l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- 2) Ai fini del controllo analogo congiunto ex ante, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di novembre e, in quella sede, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti:
- a) approva:
 - la relazione programmatica;
 - il bilancio preventivo;
 - il piano strategico e industriale;
 - il piano annuale e pluriennale degli investimenti;
 - il piano occupazionale;
 - il piano delle alienazioni;

- il piano degli acquisti e gli impegni di spesa (comprese quelle per l'affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca) per importi superiori a 140.000 (centoquarantamila) euro non già ricompresi nel contratto di servizio;

b) autorizza l'organo amministrativo a porre in essere le operazioni necessarie per deliberare significative modifiche allo Statuto quali trasformazione, fusione, scissione, aumenti di capitale sociale e le operazioni comportanti modifiche sostanziali dell'attività sociale quali il conferimento e/o la cessione o l'acquisto a qualunque titolo dell'azienda o di suoi rami;

c) delibera lo svolgimento, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dal Comune di Verona, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016, sulla base di un piano economico finanziario che evidensi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

3) Ai fini del controllo analogo congiunto contestuale, l'Assemblea ordinaria, sulla base della relazione semestrale presentata dall'Organo amministrativo sull'andamento della gestione e della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, approva eventuali azioni correttive.

4) Ai fini del controllo analogo congiunto ex post, l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati, approva indirizzi vincolanti sugli obiettivi per l'Organo amministrativo.

5) L'assemblea è in ogni caso convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e nel caso in cui la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ART. 15 – L'Assemblea straordinaria: funzionamento

1) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

2) I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio.

ART. 16 – Materie riservate all'Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria, tenuto conto degli indirizzi e dei pareri vincolanti del Socio Unico, delibera:

a) le modifiche dello Statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) il trasferimento della sede legale presso un Comune diverso da Verona, l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sue competenza

ART. 17 – L'Organo amministrativo

1) L'Organo amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione nominato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, con delibera

dell'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

2) Gli Amministratori potranno essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi momento anche in assenza di giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori, oltre quelle previste dalla legge:

- la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto;
- l'omessa tempestiva convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ai fini dell'assicurare il controllo analogo ex ante, concomitante ed ex post;
- l'inosservanza delle direttive e degli indirizzi impartiti dai Comune di Verona ai sensi di legge e del vigente Statuto;
- la mancata esecuzione di quanto deciso dai soci o l'esecuzione di atti di gestione e amministrazione in difformità da quanto deciso dai soci, in materie riservate alla competenza degli stessi, salvo che si tratti di atti pregiudizievoli per la società o in violazione di legge;
- il mancato rispetto del limite quantitativo di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 175/2016;
- i significativi ed ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati, nonché dai piani ed indirizzi approvati dall'Assemblea.

3) L'Organo amministrativo conforma la propria attività al perseguitamento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Socio Unico e dal Comune di Verona.

4) Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'Organo può essere composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

5) L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per il periodo stabilito nell'atto di nomina e, in ogni caso, per un tempo non superiore a tre esercizi consecutivi, e sono rieleggibili. I nominati scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. In caso di proroga trova applicazione il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, richiamato dall'articolo 11, comma 15, D. Lgs. n. 175/2016.

6) Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile, fatto salvo il caso di revoca da parte dell'Assemblea che provvederà altresì alla nomina del sostituto. In caso di Consiglio di Amministrazione, i nuovi componenti nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intende decaduto e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

7) La carica di Amministratore soggiace alla normativa nazionale vigente in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.

- 8) Gli Amministratori sono tenuti a osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.
- 9) Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale.
- 10) Tutte le disposizioni del presente Statuto inerenti al Consiglio di Amministrazione si applicano all'Amministratore Unico ove compatibili con la natura monocratica del predetto Organo.

ART. 18 – Il Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei propri membri.
- 2) L'avviso di convocazione è inviato, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, ai Consiglieri e ai Sindaci dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima a ciascun Consigliere e, nello stesso termine, comunicata a ciascun Sindaco. Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente o di chi ne fa le veci, è tenuto altresì a comunicare, con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 20 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea, tutta la documentazione necessaria all'esercizio delle competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.
- 3) Anche in mancanza di convocazione, sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.
- 4) Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, ossia mediante mezzi di telecomunicazione in aggiunta alla presenza fisica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Ove l'adunanza avvenga in presenza fisica o in forma mista, ossia mediante mezzi di telecomunicazione in aggiunta alla presenza fisica, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario.
- 5) I Consiglieri non possono farsi rappresentare nelle sedute.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, un Amministratore cui delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni. È comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
- 8) Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

9) L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea.

10) Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale e non sono delegabili:

- a) l'approvazione degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6 d.lgs. 175/2016, e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 175/2016;
- b) la predisposizione delle proposte di provvedimenti relativi al concreto perseguimento degli obiettivi gestionali e di funzionamento previsti rispettivamente dall'articolo 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 19, comma 5 e ss. del D. Lgs. n. 175/2016, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) la determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffe relative a beni e servizi della Società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti Autorità amministrative;
- d) l'approvazione e modifica della Carta della Qualità dei Servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- e) le decisioni in materia di dimensionamento dell'organico e le autorizzazioni ad espletare procedure di assunzione di personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Assemblea; la nomina dei dirigenti e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
- f) le proposte di delibera da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea nei casi indicati dall'articolo 14, comma 2, lett. b del presente Statuto;
- g) la concessione di garanzie o l'accensione di mutui;
- h) l'affidamento di contratti di consulenza, studio o ricerca per importi superiori a Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00);
- i) la conclusione di contratti con il Socio Unico o con il Comune di Verona, nonché con società dagli stessi direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso Gruppo;
- l) la partecipazione a gare e la formulazione di offerte;
- m) gli acquisti, le alienazioni, le permute e le locazioni immobiliari;
- n) l'approvazione delle misure di organizzazione e di gestione idonee a prevenire reati, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- o) l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Società, in analogia con il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- p) la designazione degli Amministratori e dei Sindaci da nominare in seno alle società partecipate;
- q) l'autorizzazione preventiva ad approvare le delibere poste all'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci delle società partecipate;

r) nomina dell'Amministratore Delegato o, alternativamente, del Direttore Generale.

ART. 19 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordina i lavori della riunione e compie gli atti necessari affinché i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 2) Quando necessario ai fini del controllo analogo, trasmette tempestivamente le necessarie informazioni relativamente alle decisioni del consiglio al Socio Unico e al Comune di Verona.

ART. 20 – L'Amministratore Delegato

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato in alternativa al Direttore Generale, cui sono attribuite funzioni di carattere gestorio nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega.
- 2) L'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
- 3) Le materie riservate ai sensi di legge o del presente Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione non possono formare oggetto di delega.

ART. 21 – Compensi e rimborsi spese

- 1) Agli Amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge e regolamentari, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l'esercizio del loro ufficio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 84 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) All'Amministratore Delegato spetta un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, effettivamente sostenute e documentate, per l'esercizio del proprio ufficio.
- 3) Ai componenti dell'Organo amministrativo è vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato.
- 4) È altresì vietato corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero stipulare con gli stessi patti o accordi di non concorrenza.

ART. 22 – Rappresentanza legale

- 1) La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ai sensi del presente Statuto.

2) La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministrazione Delegato relativamente all'esercizio dei poteri attribuitigli, in ragione dei quali può anche rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti a dipendenti della Società e a terzi.

ART. 23 – Il Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere; tra i membri effettivi l'Assemblea nomina il Presidente.

2) Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

3) L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso in misura fissa, applicando le tariffe professionali ove in vigore nel rispetto, in ogni caso, delle eventuali limitazioni o tetti massimi stabiliti dalla legge o fonti secondarie.

4) Le cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione dei membri del Collegio sono regolati dalle disposizioni di legge.

5) I componenti del Collegio Sindacale sono eletti nella carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. In caso di proroga trova applicazione l'articolo 11, comma 15, D. Lgs. n. 175/2016.

6) I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Si applica l'articolo 2400 del Codice Civile .

7) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

8) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9) È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza, ecc.), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; in questi casi il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 24 – La revisione legale dei conti

1) La revisione legale dei conti della Società è affidata a un Revisore Legale dei conti o a una Società di revisione legale nominato/a dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale e iscritto/a nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis, comma 1, del Codice Civile. L'incarico

al Revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi ed è rinnovabile, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

2) Il compenso del Revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

ART. 25 – Il Direttore Generale

1) La nomina e la revoca del Direttore Generale, comprensiva di durata e compenso, è fatta dall'Organo amministrativo sulla base del relativo Regolamento.

2) Il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale nella gestione di imprese industriali con preferenza di imprese di pubblici servizi.

3) Il Direttore generale:

- assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo amministrativo e ne esegue le deliberazioni;
- provvede, nel rispetto e in coerenza con la macrostruttura aziendale, all'assunzione del personale;
- provvede alla gestione ed al coordinamento del personale;
- provvede alla gestione operativa della Società;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;
- propone all'Organo amministrativo il budget per il successivo esercizio;
- redige le relazioni sull'andamento economico e finanziario della Società e predisponde la proposta di bilancio d'esercizio.

4) Il Direttore generale può esercitare, inoltre, i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati, con relativo potere di rappresentanza, dall'Organo amministrativo.

5) Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Direttore generale provvede, per quanto di competenza, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Comune di Verona sul controllo analogo.

6) Ai sensi dell'art. 2396 c.c. al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

ART. 26 – Esercizio sociale e utili

1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come segue:

a) il 5% va destinato a riserva legale, fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

3) È vietata la distribuzione di acconti sui dividendi.

ART. 27 – Scioglimento della Società e nomina dei liquidatori

1) La società si scioglie nei casi di cui all'articolo 2484 del Codice Civile.

2) L'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri e il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la Società è posta in liquidazione.

TITOLO IV

ART. 28 – Foro competente

Per tutte le controversie non devolute alla sezione specializzata in materia di impresa di Venezia, il foro competente è quello di Verona.

ART. 29 – Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.